

Breve guida per i contribuenti sull'ultima scadenza fiscale dell'anno, fissata al 28 dicembre

# Acconto Iva, tre opzioni di calcolo

## Caso per caso chi è tenuto al versamento e chi è esonerato

**Pagina a cura di Cnai - Coordinamento nazionale associazioni imprenditori**

Sede Nazionale Viale Abruzzo 225 - 66013 - CHIETI

Tel. 0871.540093 - Fax 0871.571538

Web: www.cnai.it E-mail: cnai@cnai.it

**ENRICO LARocca**

**N**el periodo natalizio, come è noto, cade l'ultima delle scadenze fiscali: l'acconto Iva. Entro il 28/12/2009 (essendo domenica la naturale scadenza del 27/12), infatti, i contribuenti dovranno provvedere, ove ne ricorrano i presupposti, al versamento dell'acconto Iva riferito al periodo d'imposta 2009. Per determinare la base di calcolo dell'acconto, il contribuente ha a disposizione tre modalità alternative: metodo storico, metodo previsionale, metodo delle operazioni effettuate.

Sono tenuti a effettuare il versamento i soggetti titolari di partita Iva che esistevano nell'anno 2008 e risultano attivi nell'anno 2009.

Sono esonerati dal versamento dell'acconto Iva 2009, a titolo esemplificativo, i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

1) contribuenti che hanno cessato l'attività a. entro il 30/9/2009, se contribuenti trimestrali; b. entro il 30/11/2009, se contribuenti mensili;

2) contribuenti che risultavano a credito nella liquidazione di dicembre 2008 o nella dichiarazione Iva 2008;

3) contribuenti con debito Iva inferiore a € 117,35, limite al di sotto del quale, il calcolo dell'88%, determina un acconto inferiore al limite minimo di € 103,29;

4) contribuenti che prevedono di chiudere l'anno 2009 con un credito Iva (mese, trimestre o dichiarazione):

5) contribuenti che effettuano solo operazioni esenti o non imponibili;

6) contribuenti che applicano il regime agevolato delle nuove iniziative (per es. art. 13, legge 388/2000);

7) contribuenti che applicano il regime dei «minimi» (art. 1, commi 96-117, legge 244/2007);

8) contribuenti che hanno dato in affitto l'unica azienda entro il 30/9/2009 (se contribuenti trimestrali) o entro il 30/11/2009 (se contribuenti mensili), in quanto pur mantenendo la partita (in sospeso), non emettono fattura con Iva.

I contribuenti che adottano il metodo storico, calcolano l'acconto Iva, secondo le seguenti indicazioni:

1) per i contribuenti mensili, la base di calcolo, è costituita dal debito Iva risultante dalla liquidazione periodica del mese di dicembre 2008, al lordo dell'acconto versato per l'anno 2008;

2) per i contribuenti trimestrali ordinari la base di calcolo, è costituita dal debito Iva risultante dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2008, al lordo dell'acconto versato per l'anno 2008.

Nel metodo previsionale la base di riferimento cui applicare l'aliquota dell'88%, è rappresentata dall'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre per i mensili ovvero per l'ultimo trimestre per i trimestrali. Tale metodo, ovviamente, espone al rischio di sanzioni nel caso in cui l'acconto versato risulti, a consuntivo, inferiore all'88% dell'imposta definitiva-

mente liquidata.

Con il metodo delle operazioni effettuate invece, l'acconto Iva viene determinato mediante una liquidazione straordinaria, relativamente alle operazioni registrate o che avrebbero dovuto essere registrate nei registri Iva:

1) nel periodo compreso tra il 1° al 20 dicembre per i contribuenti mensili;

2) nel periodo compreso tra il 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali.

È importante sottolineare, che ai fini dell'acconto vanno considerate anche le operazioni non ancora annotate, in quanto non ancora decorsi i termini di emissione e di registrazione della fattura (occorre tener conto del principio di esigibilità dell'Iva). L'imposta così determinata, va versata senza alcuna riduzione, nella misura del 100%.

L'acconto va versato utilizzando il codice tributo 6013 per i contribuenti mensili oppure 6035 per i contribuenti trimestrali.

Non è previsto per l'acconto dei trimestrali, la maggiorazione dell'1% (cm 40/1993).

Nel caso di omesso o insufficiente versamento nei termini, sarà possibile accedere alla procedura di ravvedimento operoso con il versamento:

a) entro 30 giorni dell'imposta o della differenza non versata, maggiorata della sanzione del 2,5% (cioè 1/12 del 30%) più gli interessi nella misura del 3% annuo con maturazione giorno per giorno;

b) entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno, dell'imposta o della differenza non versata, maggiorata della sanzione del 3% (cioè 1/10 del 30%) più gli interessi nella misura del 3% annuo con maturazione giorno per giorno.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)